PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO LA LOGGIA

La seduta comincia alle 11,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425).

Do la parola al professor Carandini per lo svolgimento della relazione.

ANDREA CARANDINI, *Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*. Grazie, presidente. Il patrimonio culturale sedimentatosi nei secoli nell'area metropolitana di Roma costituisce probabilmente la più grande e straordinaria concentrazione di beni culturali che il mondo conosca, un'area la cui unicità, irripetibilità e straordinaria importanza non occorre che siano in questa sede richiamate o ribadite. La tutela e la gestione di questo straordinario patrimonio richiedono capacità e risorse tecnico-scientifiche di organizzazione ed economico-finanziarie parimenti uniche e straordinarie.

Devo dire in premessa che mi sarei aspettato di essere chiamato in Parlamento a discutere di una legge speciale per potenziare la tutela di questo patrimonio unico e fragilissimo, o di un disegno di legge per deliberare magari nuovi e cospicui stanziamenti, finalizzati a completare finalmente il restauro di ampi compendi archeologici di straordinario valore ancora non fruibili per il grande pubblico, quali ad esempio la Domus Aurea, oppure mi sarei aspettato di essere chiamato a discutere una legge speciale, che istituisse finalmente un parco archeologico vero nell'Appia antica, per risolvere anche lì i noti, annosi problemi di salvaguardia dagli abusi privati di un'area che è essa stessa uno straordinario e unico museo archeologico all'aperto, che oggi è solo – incredibile a dirsi – un parco naturalistico regionale.

Mi sarei aspettato insomma che il Parlamento fosse chiamato a impegnare le sue forze vive e potesse fornire il suo contributo determinante come legislatore, per affrontare e risolvere i problemi veri che non sono pochi della tutela del patrimonio archeologico e culturale romano, e ciò a prescindere dalle competenze delle varie burocrazie, che accampano pretese di potere su di esso e rivendicano un ruolo di visibilità su queste tematiche, senza poter

poi portare oggettivamente alcun contributo reale alla soluzione dei problemi urgenti di tutela e quindi di fruizione pubblica e di valorizzazione del patrimonio medesimo.

E invece siamo qui riuniti a discutere di questo schema di decreto legislativo, che pone la questione del concorso del Comune di Roma capitale nella valorizzazione di questo patrimonio, tema importante, per carità, che, se ben affrontato, può anche portare risultati utili, se si riuscisse a unire le forze dello Stato e del Comune in modo armonico, anziché dividerle e porle tra loro in conflitto.

Non posso tuttavia fare a meno di osservare che questo tema non costituisce la prima e più urgente delle priorità dal punto di vista delle esigenze del patrimonio culturale romano. Ritengo infatti che il concorso di Roma capitale nella valorizzazione del patrimonio culturale, se ben costruito in modo da assicurare l'accordo con le funzioni statali, possa anch'esso aiutare a migliorare le cose.

Del resto, conosco bene la lunga e importante tradizione di qualità e di alta professionalità, che ha sempre caratterizzato il personale degli uffici capitolini che si occupano di beni culturali. La Soprintendenza comunale, che poi è l'antica Soprintendenza papale, alle origini è stata presieduta addirittura da Raffaello, mentre purtroppo poi si è avuta una certa decadenza a livello di rango culturale.

Una buona sinergia tra queste forze e quelle ministeriali potrebbe infatti sicuramente determinare un miglioramento nella gestione di questo patrimonio, e tuttavia alcune avvertenze devono a mio avviso essere date e occorre fissare alcuni paletti, affinché questo schema di decreto legislativo possa portare a risultati utili e non determinare invece effetti per assurdo dannosi.

Un primo profilo di possibile criticità del testo in esame consiste nel fatto che esso in sostanza, sia pure indirettamente, ripropone ancora una volta il tema ampiamente discusso della illogica e innaturale divaricazione tra tutela e valorizzazione, forzatamente introdotta dalla legge cosiddetta « Bassanini » del 1998, per attuare la devoluzione di compiti e funzioni statali alle Regioni e alle autonomie territoriali, poi ripresa purtroppo dalla legge di modifica del Titolo V della Costituzione del 2001.

È di lapalissiana evidenza che questa distinzione fra tutela e valorizzazione è un'invenzione fittizia, che serve solo al riparto delle competenze tra Stato e autonomie territoriali. Con un'inversione logica dei fattori, essa divide ciò che è logicamente unito nella realtà delle cose, per creare duplicazioni e distribuzioni di competenze, finalizzate solo al bisogno di esistere delle diverse burocrazie.

Anziché ragionare mantenendosi aderenti alle cose, per cogliere con i concetti giuridici la effettiva realtà dei fenomeni disciplinati, si è partiti dai bisogni delle burocrazie e si è creato una illogica spaccatura nelle cose, per soddisfare l'esigenza dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province di avere ed esercitare ciascuno una fetta di potere.

Questo schema di decreto legislativo che è all'esame della Commissione costituisce – è inutile negarlo – un epigono ultimo, un frutto maturo di questa vecchia logica, che mette le pretese degli enti e delle burocrazie prima dei bisogni dei cittadini. Esso rischia di acuire e aggravare le conseguenze sfavorevoli di questa divaricazione fra tutela e valorizzazione, perché finisce per dividere tra due soggetti istituzionali diversi la stessa funzione o servizio pubblico di valorizzazione, che normalmente si deve accompagnare alla titolarità delle funzioni di tutela, per meglio coniugarsi con esse.

Ecco perché è a mio avviso fondamentale introdurre nel testo taluni correttivi, che propongo nella scheda che lascio agli atti, volti soprattutto a incanalare questa innovazione normativa nel solco proficuo dell'accordo tra le amministrazioni statale e comunale, anziché nella direzione perniciosa della sottrazione di competenze all'una per attribuirle all'altra, o peggio della duplicazione non coordinata delle stesse funzioni.

Abbiamo detto che la tutela e la gestione dello straordinario patrimonio culturale romano richiede capacità e risorse tecnico-scientifiche di organizzazione ed economico-finanziarie proporzionate, quindi parimenti uniche e straordinarie. Nella costante insufficienza delle risorse economico-finanziarie, occorre a maggior ragione puntare sugli altri due assetti fondamentali, necessari per una buona conservazione e gestione di questo immenso patrimonio: l'assoluta eccellenza della qualità tecnico-scientifica del personale preposto alla tutela e alla valorizzazione, una buona organizzazione delle risorse scarse, dei mezzi, degli uomini, delle strutture necessari per far funzionare le cose al meglio.

A tal fine servono meccanismi organizzativi di distribuzione delle competenze procedurali che siano chiari, semplici, univoci, che aiutino a fare squadra e a far funzionare bene le cose, evitando complicazioni dannose nel quadro normativo di riferimento.

Credo che creare un proficuo accordo tra l'amministrazione statale e quella capitolina potrà consentire di ottenere risultati utili nella direzione indicata. È però necessario introdurre alcune modifiche, dirette a evitare un'indesiderata complicazione del quadro distributivo delle competenze e un pericoloso annacquamento del ruolo delle Soprintendenze statali, che, come è a tutti noto, per la loro tradizione e per la elevata selezione e professionalità, per garanzia di autonomia e indipendenza da ogni forma di condizionamento improprio o influenza esterna rappresentano una sorta di magistratura tecnica della tutela, che costituisce la prima e più efficace garanzia di qualità del sistema di gestione del patrimonio culturale.

È evidente che deve esserci la massima sinergia tra uffici statali del Ministero e uffici di Roma capitale e dei municipi. Forse non occorreva neppure una nuova legge e sarebbe bastato anche un buon accordo quadro per la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale, secondo il modello già presente nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004.

Non v'è dubbio peraltro che una nuova norma possa svolgere un utile ruolo di spinta, di stimolo affinché le burocrazie si interfaccino e dialoghino fra loro in modo costruttivo e proficuo. Messa in questi termini questa nuova legge può essere anche utile, ma due punti devono essere chiari al di là di ogni sospetto e a prova di ogni dubbio interpretativo: la tutela deve restare appannaggio esclusivo delle Soprintendenze statali, il concorso di Roma capitale nella valorizzazione del patrimonio culturale romano anche statale deve avvenire sulla base di un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del Codice di settore.

In questo devono essere precisati fin nei dettagli quali immobili statali e quali immobili comunali siano immessi in questo circuito di gestione comune e condivisa, quali iniziative di valorizzazione formino oggetto di questo percorso comune, quali siano le procedure di consultazione e di scambio di informazioni.

Il primo punto, la riserva di tutte le funzioni di tutela alle Soprintendenze statali, è imposto da un preciso ed espresso limite di delega: la legge delega parla solo di « concorso nella valorizzazione », senza fare alcun cenno alle funzioni di tutela. Ciò del resto si pone in linea con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 118 è bilanciato infatti dal contrappeso dei princìpi di adeguatezza e di differenziazione. Il cosiddetto « principio di prossimità », per cui è meglio che le funzioni amministrative siano attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini, vale solo per i compiti di erogazione al pubblico di beni e servizi, ma non può valere per le funzioni di tutela, che implicano spesso la necessità di dire dei « no » ai cittadini.

Per essere svolte in modo indipendente ed efficace, le funzioni di tutela devono infatti essere collocate a una giusta distanza dagli affari da gestire, dagli interessi da governare e dalle liti da dirimere: la lontananza è il presupposto fondamentale della tutela.

Il secondo punto nasce dall'esigenza di dare alle parole « concorso nella valorizzazione » usate dalla legge delega del 2009 un significato utile ed efficace. Esclusa la sottrazione di funzioni allo Stato (sarebbe infatti assurdo e illogico separare nettamente la tutela dalla valorizzazione), esclusa altresì l'idea di un cumulo piramidale di competenze con conseguente raddoppio di costi e garbuglio di passaggi burocratici, l'unica soluzione realmente razionale e sostenibile è quella di demandare a un apposito accordo di valorizzazione, da concludersi tra il Comune di Roma capitale e il Ministero e gli altri attori istituzionali eventualmente coinvolti, in applicazione dell'articolo 112 del Codice di riferimento, la definizione puntuale e analitica degli immobili statali, quelli più significativi per la storia di Roma Capitale, da condividere nella gestione delle azioni di valorizzazione, nonché delle tipologie – le più rilevanti e significative, non quelle ordinarie – che meritano questa cooperazione rafforzata.

Per le ordinarie iniziative di gestione e valorizzazione questa condivisione costituirebbe un aggravamento procedurale sproporzionato.

Alla luce di queste due linee fondamentali di indirizzo ricostruttivo, ritengo che il testo all'odierno esame della Commissione, frutto come è noto di un'accelerazione finale nel mese di novembre del 2011 per evitare la decadenza della delega che scadeva proprio il 21 novembre 2011, richiede sicuramente di essere emendato nei termini che qui di seguito propongo.

Voglio subito precisare che le mie proposte costituiscono degli aggiustamenti del tutto ragionevoli, che migliorano il testo senza stravolgerne in alcun modo l'impianto complessivo, che mi rendo conto poteva certo essere migliore, ma che comunque non intendo in questa sede scompaginare o ridefinire nelle sue linee essenziali. Non c'è dunque una distonia generale tra le mie idee e il progetto contenuto nel testo, ma si tratta di levare il troppo e il vano, e di apportare quelle migliorie minime e quei chiarimenti indispensabili per evitare equivoci.

In estrema sintesi, proporrei innanzitutto di chiarire meglio il funzionamento della Conferenza dei Soprintendenti, che deve essere un organismo ausiliario, di scambio continuo di informazioni e di elaborazione delle strategie dei programmi di valorizzazione nel quadro della già esistente e chiara previsione dell'articolo 112 del Codice.

Si deve trattare cioè di una cabina di regia per fare coordinamento e programmazione e per attrarre e incentivare l'apporto e il concorso di altre energie ideali ed economico-finanziarie anche dei privati. Non si deve trattare invece, come c'è il rischio che possa accadere se lasciamo il testo così com'è, di un nuovo organo amministrativo che si aggiunge e si sovrappone a quelli ordinariamente competenti.

In secondo luogo, proporrei di precisare meglio che il concorso di Roma capitale nella valorizzazione, oltre che dei beni culturali propri, anche di quelli statali debba essere definito nel predetto accordo di valorizzazione con riferimento a beni determinati e per tipologie di attività di valorizzazione più significative, che giustifichino anche secondo un principio di proporzionalità questo concorso di competenze, altrimenti foriero solo di complicazioni e appesantimenti burocratici, a detrimento della ordinaria funzionalità degli uffici ministeriali, con riduzione e non miglioramento del livello di fruizione pubblica dei beni.

In terzo luogo proporrei di eliminare, perché chiaramente incostituzionali per eccesso di delega e per violazione dell'articolo 118 della Costituzione, le due previsioni che attribuiscono funzioni di tutela a Roma capitale, quella che sembra estendere la compartecipazione di Roma capitale ai procedimenti di autorizzazione di competenza del Ministero su tutti i beni culturali siti nel territorio metropolitano, compartecipazione che deve essere necessariamente limitata ai soli procedimenti di autorizzazione delle attività di valorizzazione proposte e da gestirsi da parte del Comune di Roma capitale, nonché quella relativa all'archeologia preventiva.

Questa è sicuramente un'attività di tutela che non può essere svolta dal Comune di Roma, che finirebbe per cumulare i ruoli di controllore e di controllato.

Se il Presidente e gli onorevoli deputati e senatori lo consentono, lascerei per comodità di esame un breve appunto a mia firma, in cui riassumo ed espongo in termini propositivi le mie osservazioni sotto forma di ipotesi emendative puntuali del testo.

PRESIDENTE. Grazie, professore, anche per questo contributo emendativo. Devo però dire due cose. La sua giusta rimostranza in ordine a un'inerzia del Parlamento – fa bene a sottolinearla dal suo punto di vista – non la sentiamo come nostra responsabilità, in quanto siamo una Commissione bicamerale sicuramente rappresentativa del Parlamento, ma agiamo sulla base dei decreti che riceviamo dal Governo, anche se possiamo essere noi stessi propositori di qualunque cosa riguardi l'attuazione del federalismo fiscale.

In secondo luogo, come lei fa bene a sottolineare con riferimento tanto alla legge Bassanini quanto alla non fortunata riforma del 2011, con le conseguenti modifiche del Titolo V della Costituzione, con particolare riguardo alle competenze statali e regionali segnate nell'articolo 117, è proprio lì il problema e da lì nasce l'equivoco tra tutela e valorizzazione, ma anche tra tutela e governo del territorio con riferimento alle competenze esclusive delle Regioni.

Qui si innesta un terzo problema, cioè quali funzioni e compiti assegnare a Roma capitale. Il criterio seguito è quello di accentrare su Roma capitale quanto più possibile. Il quanto più possibile lascia un margine di discrezionalità, che lei ha ben sottolineato, per cui purtroppo non so sino a che punto in questa sede riusciremo a chiarire.

Lei si riferisce alla definizione puntuale e analitica degli immobili statali più significativi per la storia di Roma capitale da condividere nella gestione dell'azione di valorizzazione, nonché delle tipologie più rilevanti e significative, non ordinarie, che meritino questa cooperazione rafforzata rispetto alle ordinarie iniziative di gestione e valorizzazione, per le quali questa condivisione costituirebbe un aggravamento procedurale sproporzionato. Ci chiediamo tuttavia chi decida cos'è rilevante e quale sia il limite cui fare riferimento per dire « sino a qui Stato e Sovrintendenza, da qui Roma capitale ».

Lei fa bene a sottolineare questa esigenza, ma l'equivoco purtroppo resta, né il confine è di facile determinazione, per cui leggeremo ovviamente con molta attenzione le sue proposte emendative e cercheremo di farne tesoro per quanto possibile, ma resta purtroppo un quadro di insieme normativo che non ci aiuta, sicuramente ci crea problemi dal punto di vista sia interpretativo, sia dei limiti della nostra azione.

Al massimo quello che possiamo fare e che sicuramente faremo è di rendere quanto più coerente ed efficace questo decreto, ma certo non possiamo modificare la Costituzione della Repubblica italiana in questa sede, anche se tutte le forze politiche e i Gruppi qui rappresentati condividono che finalmente dopo undici anni un'adeguata riforma dell'articolo 117 sarebbe indispensabile.

Questo però purtroppo non dipende solo da noi, come lei ben sa. Comunque la ringraziamo molto per il suo contributo estremamente significativo.

Do la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MARCO CAUSI. Grazie, presidente. Ringrazio il professor Carandini sia per la relazione che per le proposte emendative specifiche.

Sulle questioni generali che il professor Carandini propone nella sua relazione, devo esprimere dissenso solo su un punto rispetto alla sua impostazione, perché in questa sede possiamo soltanto discutere dei decreti della legge n. 42 sul federalismo: non stiamo riformando la Costituzione, né le attività del Ministero dei beni culturali.

L'idea che la funzione di valorizzazione debba legarsi alla funzione di tutela, si scontra con il titolo proprietario del patrimonio. Come lei ben sa, più del 50 per cento dei beni culturali pubblici esistenti nel Paese non sono proprietà dello Stato, ma di altri enti pubblici, soprattutto dei Comuni.

Più del 50 per cento dei musei pubblici italiani sono dunque comunali e non statali. Il proprietario di una collezione di beni culturali è obbligato a gestirla, valorizzarla, manutenerla sotto l'ombrello tecnico-scientifico dell'autorità di tutela. La questione tutela/valorizzazione origina essenzialmente da questo, perché, se affermassimo che può valorizzare un bene solo chi lo tutela, dovremmo dire che tutti i musei civici e tutte le collezioni di beni culturali di tutti gli enti pubblici del Paese devono subito passare allo Stato, perché solo lo Stato esercita la tutela.

Per le modalità con cui si è formato questo patrimonio, che lei conosce sicuramente molto meglio di me, che ha fortissime radici nella storia italiana, che è una storia anche civica, comunale, di tanti Stati unificati soltanto da 150 anni, molte di queste collezioni hanno proprietà locale e i proprietari devono occuparsene.

La tutela è fermamente affidata al Ministero, ma chi possiede il patrimonio lo deve valorizzare perché, se non lo valorizza e non lo conserva, l'autorità di tutela può intervenire. Al di là di quanto ciascuno di noi possa preferire in ordine ad un assetto più o meno decentrato – pur tenendo conto che in questa Commissione ci occupiamo di federalismo fiscale per cui in generale, indipendentemente dagli schieramenti politici, siamo più favorevoli al decentramento che all'accentramento e molti di noi vengono anche da storie di amministrazione locale – la distribuzione dei titoli proprietari obbliga gli enti locali italiani a farlo più che le Regioni, perché le Regioni, essendo enti di recentissima istituzione rispetto alla storia millenaria del nostro Paese, hanno meno proprietà dei Comuni.

Concordo fortemente con le osservazioni da lei formulate e le pongo due domande. Anche se non sarebbe necessario dirlo in un decreto, perché il Comune e lo Stato possono siglare un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del Codice, se nel decreto dovessimo scegliere di dare questa indicazione – che mi sembra molto interessante perché poi si tratta di un paniere di possibili accordi di valorizzazione, vista la complessità del patrimonio culturale romano – quella potrebbe essere la sede per andare nel dettaglio e definire chi faccia cosa e quali siano i beni, interessati considerando che le liste dei beni non si inseriscono nel decreto, ma si demandano all'accordo di valorizzazione. Vorrei chiederle quindi come potremmo in questo decreto rafforzare sul piano del procedimento amministrativo l'accordo di valorizzazione, dando così anche un contributo *erga omnes* alle possibili strutture interistituzionali, che sul piano dell'operatività amministrativa rafforzano questi accordi in tutta Italia. Ritiene inoltre opportuno chiedere al MIBAC e al Comune di costituire, a parità di risorse e senza risorse aggiuntive, visti i tempi, un Ufficio di scopo cogestito, che poi definisca i procedimenti per gli accordi di valorizzazione ?

L'idea sarebbe quella di dare una cornice di attuazione amministrativa agli accordi di valorizzazione, che renda innovativo questo decreto, perché altrimenti non faremmo che ribadire quanto già si può fare.

La seconda domanda riguarda la Conferenza dei soprintendenti. Sono d'accordo con la sua icastica opinione secondo cui questi organismi rischiano di essere un semplice appesantimento burocratico, soprattutto quando mancano le sedi decisionali perché, se la sede di decisione è l'accordo di valorizzazione e si fa un accordo per tre cose nei prossimi tre anni, l'ufficio di scopo piuttosto che la Conferenza sa cosa fare, altrimenti rischia di essere soltanto una perdita di tempo.

Quello che soprattutto non mi convince – lo dico anche all'altro relatore Leo e ai colleghi – di questo schema di decreto è che questa Conferenza dovrebbe essere una sede di raccordo amministrativo fra

due enti, MIBAC e Comune: quindi i soggetti sono due, mentre i partecipanti sono cinque, ovvero un Soprintendente comunale e quattro Soprintendenti statali.

Non si capisce perché i quattro Soprintendenti statali per coordinarsi fra di loro abbiano bisogno di riunirsi con quello comunale: il MIBAC non è in grado di garantire un coordinamento interno alle sue Soprintendenze, tale che poi un soggetto delegato rappresenti l'intero MIBAC nel confronto con il Comune ?

Come giustamente alcuni giuristi hanno già scritto, non è neanche una vera e propria Conferenza dei servizi, a cui ciascun ente porta il suo delegato con le sue questioni, dal momento che il MIBAC è un ente, non quattro enti diversi.

Mi pare quindi che questa Conferenza vada rivista, perché dovrebbe essere un organo bilaterale, non quadrilaterale, perché gli enti sono due, a meno che il MIBAC non ritenga che la complessità delle procedure, delle competenze, delle questioni in campo richiedano che il Ministero venga rappresentato da quattro persone.

Se potessimo fare già questo passo avanti, rendendo bilaterale il rapporto interamministrativo, potremmo poi valutare come organizzarlo meglio anche all'interno degli accordi di valorizzazione.

PAOLO FRANCO. L'intervento dell'onorevole Causi ha già concentrato l'attenzione su una questione che volevo comprendere meglio.

La ringrazio, professor Carandini, perché ritengo le sue osservazioni molto puntuali e le sue proposte molto corrette. Mi riferisco in particolare alla questione della divaricazione fra tutela e valorizzazione, chiedendo un chiarimento perché considero molto apprezzabile il suo supporto a livello emendativo, laddove valuteremo gli emendamenti che però, se derivano dalle considerazione che lei ha espresso, considero certamente condivisibili.

Nella sua introduzione ha giustamente espresso la sua disapprovazione rispetto all'illogica e innaturale divaricazione tra tutela e valorizzazione, cosa che condivido giacché le sue argomentazioni basate su competenza e preparazione sono a mio avviso ineccepibili.

Afferma però che il quadro normativo in cui operiamo è questo, Costituzione e legge-delega, per cui propone di estrapolare dal testo del decreto quelle funzioni di tutela che sono attribuite a Roma capitale. Pur non condividendo questa separazione, quindi, le sue conclusioni sono andate nel merito del testo, quindi alla luce della legge delega e della Costituzione.

Se ho ben capito, quindi, la sua è stata una premessa generale sulla questione, poi è entrato nel merito spiegando che, stante queste normative, queste sono le soluzioni da adottare. Vorrei quindi essere supportato in questa interpretazione. Grazie.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Se il professor Carandini non si offende, sono pronto a sottoscrivere i suoi emendamenti, se non lo dovesse fare il mio Partito, come spero che faccia.

Vorrei porle una domanda per rafforzare i miei convincimenti, quindi una domanda egoistica. Siamo arrivati a un punto in cui questo decreto su Roma capitale, dopo essere stato vivisezionato e spolpato, si presenta ai pochi cultori della materia – una piccola rappresentanza è qui oggi in Commissione bicamerale – con un elemento centrale forte, che è l'interrogativo su cosa sia Roma capitale.

Dopo aver finalmente capito che non si possono fare grandi cose perché Roma rimane un Comune, nonostante l'elaborazione cospicua fatta da alcuni colleghi; quindi rientra nell'ordinamento generale per cui il Comune fa determinate cose ma non può farne altre, si è detto che sul rapporto tutela-valorizzazione ci sarebbe stata una definizione più appropriata.

Vorrei sapere cosa cambierebbe, se cancellassimo Roma capitale e discutessimo dello stesso argomento parlando di Venezia o di Firenze, se la questione ontologica della legislazione verrebbe a mutare o si adotterebbe un identico canone, come presuppongo. Vorrei sapere se l'osservazione da cui lei parte, secondo cui già abbiamo avuto un pericoloso slitta-

mento in sede di riforma del Titolo V, per cui abbiamo distinto tutela e valorizzazione e adesso abbiamo bisogno di tenere fermo il punto, valga solo per Roma capitale o potremmo fare all'inverso, ribadendolo a livello generale e riportandolo su Roma, per cui saremo costretti a dire che non possiamo fare nulla.

La seconda questione mi interessa più da un punto di vista politico, perché non dobbiamo giocare sempre sul *primum vivere, deinde philosophari*, ma c'è anche un problema di comprensione dei fenomeni reali.

Quello che disturba in generale i cittadini – e noi dobbiamo riflettere su questo elemento di fastidio, ciascuno secondo la propria formazione culturale e politica – è il fatto che l'amministrazione, centrale o locale, non permetta di individuare con chiarezza le responsabilità. Quando parliamo delle Sovrintendenze siamo disposti ad apprezzare l'autonomia che giunge addirittura a una forma di indipendenza – lei ha parlato di una « magistratura » – però la conflittualità che grava anche sulle azioni tra Sovrintendenze diverse, non solo tra quelle statali e quella comunale, provoca fastidio e diffonde un senso di inefficienza.

Vorrei chiedere quindi al professor Carandini di aiutarci a capire come immaginare una giusta semplificazione, un riordino perché, se si parte dal presupposto che le risorse sono poche e dobbiamo sfruttarle al meglio, credo che l'esigenza di avere un quadro più ordinato e semplificato, quindi più razionale debba essere evidenziata nella nostra attività legislativa.

MAURIZIO LEO. Anch'io desidero ringraziare il professor Carandini per la puntuale disamina delle questioni che riguardano il suo settore.

Voglio ringraziarlo anche per la puntuale distinzione tra tutela e valorizzazione, richiamando innanzitutto princìpi contenuti nella Carta costituzionale e racchiusi nella delega. È chiaro, infatti, che i passaggi contenuti nella delega, laddove si fa riferimento alla valorizzazione per quanto attiene Roma capitale, delimitano il tracciato entro il quale occorre muoversi.

Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Causi in ordine alla Conferenza delle Soprintendenze. È anomalo pensare che una Soprintendenza quale quella di Roma capitale sia un organismo unitario, mentre invece sul versante dello Stato ci troviamo in presenza di quattro Sovrintendenze che si interfacciano con una sola. Considero quindi opportuno ripensare un assetto che appare disomogeneo.

Vorrei soffermarmi anche sulla sua proposta emendativa. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 3, lei formula una serie di integrazioni al testo in esame, in cui, sempre rimanendo nell'ambito dell'attività di valorizzazione, lei prevede il concorso da parte di Roma capitale inizialmente limitato ad alcuni beni, salvo poi progressivamente estendere il campo operativo.

Ritengo che i beni di cui stiamo parlando siano già individuati, quindi penso che una netta distinzione tra beni di Roma capitale e beni statali sia ben presente a tutti i protagonisti. Inizialmente limitato ad alcuni beni significa gradualità negli interventi di valorizzazione, sostenendo quindi che a un bene si debba porre particolare attenzione per l'attività di valorizzazione, individuando poi a seguire altri interventi con riferimento agli altri beni.

A questo punto sorge un problema di risorse finanziarie, e qui vengo al tema strettamente collegato a queste attività di valorizzazione, che rappresentano il *core business* degli interventi. Nel momento in cui si individua il bene da valorizzare con il concorso del Comune di Roma, bisognerà mettere a fattor comune le risorse nella disponibilità dello Stato e nella disponibilità di Roma capitale.

Questi aspetti, che devono necessariamente essere chiariti e precisati, rappresentano uno snodo importante, perché il Comune potrebbe ritenere di contribuire alla valorizzazione di un bene, ma lo Stato assegnare priorità ad un altro bene. Nella messa a fattor comune di tutte le risorse finanziarie, quindi, penso che Stato e

Roma capitale debbano giungere a una sintesi per assegnare priorità ai beni di maggiore interesse sia per i cittadini italiani che per gli stranieri, particolarmente interessati al patrimonio culturale romano.

Credo che su questo punto sarebbe opportuno sviluppare – non so se si possa fare a livello normativo o si debba affidare alla Sovrintendenza – delle linee che devono essere individuate, delle proposte che possano definire una gradualità degli interventi economici a sostegno delle misure di valorizzazione. Penso che su questo lei ci potrà fornire indicazioni, che possano orientare la Commissione a formulare alcune osservazioni.

GIULIANO BARBOLINI. Il professor Carandini non me ne vorrà, ma cerco di elencare alcuni elementi a discarico, nel senso che in gioventù ho effettuato studi umanistici, ho una laurea in lettere classiche con tesi in archeologia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCO CAUSI

GIULIANO BARBOLINI. Ho fatto anche un anno e mezzo come borsista ricercatore all'Università di Bologna con il professor Mansuelli, quindi spero che questo mi valga un po' di comprensione per quello che verrò a dire.

Avendo fatto un'esperienza di amministratore locale come sindaco di un'importante città dell'Emilia, Modena, credo di aver avuto anche occasioni di fruttuose collaborazioni con le Soprintendenze, e che avere portato tra i monumenti riconosciuti da UNESCO il Duomo e la Ghirlandina sia stato il risultato comune di un lavoro di tutela e di valorizzazione, che è espressione di un convergere di intenzioni, in cui il soggetto istituzionale competente sul territorio e lo Stato attraverso il Ministero competente si sono giovati del concorso reciproco.

Mi ha colpito – e le chiederei di specificarlo – quando sostiene che « questo schema di decreto è un ultimo epigono, frutto maturo di questa vecchia logica, che mette le pretese degli enti e delle burocrazie prima dei bisogni dei cittadini ».

Avendo una formazione da amministratore locale e forse uno spaccato non generalizzabile ai comportamenti di tutte le amministrazioni locali, faccio comunque fatica a riconoscere il cono d'ombra burocratico nella funzione esercitata dal comune anche quando promuove valorizzazione e tiene d'occhio la tutela, e invece a riconoscere integralmente al MIBAC o alle Soprintendenze una funzione di assoluta attenzione agli interessi del cittadino.

Mi è capitato talvolta di apprezzare che ci fossero le tutele per garantire che non si compissero atti inappropriati, però lei ha toccato un nervo scoperto, perché penso che invece talvolta al meritorio lavoro delle Soprintendenze, nel concerto con le istituzioni territoriali e anche con l'opinione pubblica e i cittadini si può rivolgere l'appunto di non essere orientati al cittadino e di non dare risposta anche dell'esercizio responsabile di un'azione di tutela e di valorizzazione.

Cito due esempi, perché questo è un nodo. Lei giustamente ha messo l'attenzione su quella che deve essere un'accortezza. Il Comune di Modena negli anni dell'unificazione d'Italia mise a disposizione le sedi delle istituzioni ex ducali, per garantire che potessero rimanere a Modena e che non venissero sottratte e accentrate a Roma.

Oggi risorse rilevanti della Fondazione bancaria locale sono indirizzate a un grande progetto di riqualificazione di un immobile, che, nell'ambito di un accordo definito con il MIBAC, dovrà ospitare istituzioni statali che hanno bisogno di ulteriore spazio. Non riusciamo a fare il biglietto unico di ingresso al complesso dei musei civici e statali presenti in quel polo.

Qui c'è da lavorare nello spirito virtuoso, non quello che talvolta ha tralignato, con cui si pensava a un federalismo intelligente, cooperativo nel senso di valorizzare e rafforzare l'interlocuzione, il ruolo di dialettica virtuosa tra lo Stato e le realtà territoriali sul territorio.

Viene attualmente diffuso un bellissimo documentario fatto da un grande regista sull'architetto Frank Gehry, con cui a Modena avevamo pensato di fare un intervento alla fine degli anni '90. L'idea era sfiziosa, perché celebravano i 400 anni di Modena capitale del Ducato Estense e, come facevano i duchi, volevamo lasciare, oltre che il recupero e la riqualificazione di edifici storici, anche un segno dei tempi nuovi.

I modenesi non sanno ancora perché non abbiamo potuto farlo e credo che avrebbero diritto di saperlo. Lì saremmo dentro le pastoie che ascriverei ai difetti e ai vizi delle burocrazie non locali, ma ministeriali e delle varie Commissioni, per cui condivido anche la preoccupazione sulle Conferenze.

Mi scusi per aver divagato rispetto al tema, ma era troppo ghiotta l'occasione per fare un punto di riflessione e di approfondimento attorno a una tematica che attiene alla collaborazione e cooperazione fra lo Stato e l'insieme delle istituzioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dopo aver scoperto che il senatore Barbolini, oltre ad essere stato un ottimo sindaco, avrebbe potuto essere un ottimo archeologo, do la parola al professor Carandini per la replica.

ANDREA CARANDINI, *Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*. Non sono molto esperto di questioni parlamentari, quindi ho fatto un'introduzione che avrei potuto forse risparmiarmi, perché in questo caso non dobbiamo dividerci e dobbiamo puntare sulla collaborazione.

Sono pronto a dare atto al Comune di Modena – d'altra parte i Carandini vengono da Modena, quindi mi sento in parte modenese – di essere un Comune assolutamente esemplare. Fra l'altro, molti anni fa vi organizzai con il professor Settis una mostra sulla centuriazione, quindi so bene come è stata amministrata Modena, e magari tutti i Comuni d'Italia fossero amministrati allo stesso modo da questo punto di vista !

Naturalmente devo richiamare l'articolo 9 della Costituzione, che dice che è la Repubblica che tutela, e della Repubblica fa parte lo Stato, gli enti locali, tutti i cittadini, come ricordò una volta anche il Capo dello Stato. È chiaro, quindi, che con la scarsezza di mezzi saremo obbligati sempre di più a quella leale collaborazione che, al di là delle leggi, è essenziale per la buona gestione della cosa pubblica.

Da questo punto di vista, effettivamente Roma capitale non è diversa da tutto il resto, perché ovunque ci sarebbe bisogno di questo concerto, e secondo me nel Codice c'è ampia materia per attuarlo senza leggi particolari. Ho infatti premesso che non sentivo una necessità particolare. Bisogna tuttavia rilevare che il caso Roma è un caso molto particolare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO LA LOGGIA

ANDREA CARANDINI, *Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*. È particolare per l'entità dei beni che possiede, ma anche perché è l'unico Comune d'Italia che ha una sua Soprintendenza e quindi una sua burocrazia, che gli altri Comuni non hanno.

Esiste quindi una burocrazia comunale, quella che ai miei tempi era la famosa X Ripartizione del Comune che adesso si chiama Dipartimento, che, come ho detto, ha una tradizione nobilissima, giacché il primo è stato Raffaello.

Il fatto che questa Soprintendenza, che era la Soprintendenza dello Stato Pontificio, sia stata conservata è stata una scelta che ha presentato vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio è stato questo smembramento dei beni, che ha dell'assurdo. Dovete sapere che il Tempio di Venere e Roma ha due celle che si toccano opponendosi l'una all'altra, perché i due absidi sono orientati all'opposto pur essendo un unico complesso templare: ebbene, una cella è del Comune e una dello Stato !

Questo vale anche per il rapporto tra Foro Romano e Fori Imperiali, e potrei continuare. È evidente quindi l'esigenza di un forte concerto, ma questo concerto rafforzato secondo me ha senso appunto individuando ben precisi complessi, ben precise contraddizioni, ben precisi problemi, sui quali occorre la capacità degli uomini di accordarsi, che penso ci possa essere.

Bisogna anche che questi due corpi siano di qualità. Ora qui dico delle cose che forse non dovrei dire, ma considero molto importante che senatori e deputati sappiano di cosa si tratta. Mentre le varie Soprintendenze statali, pur in situazioni di grave difficoltà, hanno mantenuto in qualche modo il loro *status*, ho visto purtroppo la Soprintendenza comunale molto diminuita. Mi consta anche di personale dispiaciuto che ha lasciato, se n'è andato.

L'attuale Soprintendente comunale, che ha certamente delle qualità nella comunicazione, dal punto di vista tecnico-scientifico a mio avviso non è la persona più adatta per gestire questo luogo. La cosa molto importante è avere uomini adatti nel posto adatto, e un Soprintendente deve avere queste qualità: essere competente dal punto di vista tecnico-scientifico in maniera inequivocabile, perché riveste un ruolo molto importante, di altissima tradizione, che fino ad oggi è stato sostenuto ad alto livello, e deve naturalmente saper comunicare.

Forse in passato c'è stato più alto livello tecnico-scientifico, ma un livello non adeguato nella comunicazione, nel senso che era limitata fra studiosi. Adesso forse la situazione si è capovolta, mentre i due elementi devono concertarsi.

La prima cosa per il Comune di Roma sarebbe quindi far risorgere alla sua prisca grandezza un'istituzione culturale di primissimo piano, che gestisce beni di primissimo livello, che ha degli archivi fondamentali e che nei suoi funzionari specifici rimasti ha un'esperienza di pari livello a quella delle Soprintendenze.

Questa naturalmente è una mia opinione personale e soggettiva. Per la buona riuscita dell'operazione, bisogna quindi che le due Soprintendenze siano di pari livello. Naturalmente le competenze per Roma sono tali e diversificate che abbiamo gli archivi, le biblioteche, l'archeologia, i monumenti, le gallerie, i paesaggi (senza parlare di produzione di attività culturali). Vi dico francamente che, se mi chiamano per dare un giudizio su un problema di archivio, sono totalmente inadeguato a farlo, e penso che un archivista lo sia altrettanto nel risolvere un problema archeologico.

È quindi la varietà dei beni a rendere a mio avviso necessario che le varie Soprintendenze siano coinvolte. Naturalmente il Ministero ha una funzione di coordinamento regionale nella figura dei Direttori regionali, funzione discussa ma comunque esistente, per cui nel Lazio esiste una figura singola che potrebbe teoricamente essere di riferimento: in questo caso nel Lazio è un architetto, quindi va bene da certi punti di vista, ma non da altri.

Non sarebbe male quindi se il Soprintendente comunale – ma questa è una mia opinione molto personale sulla quale sono incerto – al limite, non essendo nemmeno lui competente su tutte le cose – è più competente sulla comunicazione che su altro – potesse portarsi alcuni dei suoi validi funzionari, che siano capaci a seconda del problema da trattare. L'importante è che ci siano delle persone competenti delle questioni di cui si tratta.

Capisco dunque il desiderio di semplificare, che dal punto di vista amministrativo ha una sua logica stringente, però i problemi di Roma sono estremamente complessi e gravi, basti pensare solo alla Domus Aurea e ai problemi che coinvolge: abbiamo un giardino di svariati metri che pencola dall'alto, quindi dobbiamo levare la terra dall'alto, ma facendolo scoperchiamo una Pompei che sta sotto.

Spero di aver toccato tutti i temi. Credo che questo sia lo spirito in cui dobbiamo agire, quindi dimenticate la mia introduzione, su cui non è importante essere d'accordo, laddove forse io stesso in al-

cune parti non sono d'accordo con la medesima, mentre terrei molto alle parti più concrete, finali e propositive.

PRESIDENTE. La ringraziamo moltissimo, professore, perché questa sua audizione è stata estremamente utile e sicuramente faremo tesoro delle sue analisi e dei suoi suggerimenti, e i relatori che sono qui presenti, l'onorevole Causi e l'onorevole Leo, ne terranno conto nel predisporre le loro proposte emendative al decreto.

ANDREA CARANDINI, *Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*. Nel salutarvi vi faccio un appello: chiedo a tutti voi di aiutarci a far capire agli italiani, a tutti quanti, che la cultura è uno dei presupposti dello sviluppo.

PRESIDENTE. Qui ne siamo tutti convinti, ma bisognerà estendere questa convinzione.

ANDREA CARANDINI, *Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici*. Questa è la grande battaglia che dobbiamo fare nel Paese, e confido moltissimo in voi.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Carandini per il suo intervento nonché per la documentazione che ci ha fornito, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna *(vedi allegato)*.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 4 giugno 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Proposte emendative

- All'articolo 2, comma 3, le parole da: « , anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, » a: « Codice dei beni culturali e del paesaggio) » sono sostituite dalle seguenti: « . La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali caratterizzanti l'immagine di Roma Capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (di seguito denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio). La Conferenza può essere chiamata altresì a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma. »

RELAZIONE

La proposta emendativa stabilisce che la Conferenza delle Soprintendenze si pronuncia sulle iniziative di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni culturali caratterizzanti l'immagine di Roma Capitale, e ciò indipendentemente dall'appartenenza dei beni stessi allo Stato o all'Ente locale. Si precisa altresì che sia i beni che le tipologie di interventi dovranno essere individuati mediante appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Diviene in tal modo possibile stabilire una opportuna gradualità del concorso di Roma Capitale nelle attività di valorizzazione, poiché l'oggetto di tale partecipazione, inizialmente limitato ad alcuni beni, potrà essere progressivamente esteso, una volta sperimentate con successo le modalità di raccordo interistituzionale stabilite, includendo, mediante accordi successivi, un numero crescente di beni e di iniziative ad essi relative.

L'emendamento mira altresì a chiarire che la possibilità della Conferenza delle Soprintendenze di pronunciarsi in merito al rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi è circoscritta all'ipotesi in cui tali atti ampliativi siano necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione sottoposti all'esame della Conferenza.

Si tratta in verità di una semplice precisazione, poiché già attualmente non dovrebbe essere possibile altra lettura della disposizione. E ciò non solo perché in tal senso depone chiaramente la

relazione illustrativa, ma anche in ragione della circostanza che, ove si consentisse alla Conferenza di svolgere compiti di tutela (quali quelli inerenti il rilascio di atti ampliativi variamente denominati) in mancanza di ogni collegamento con l'attività di valorizzazione, si determinerebbe inevitabilmente una illegittimità costituzionale della disposizione per eccesso di delega. Come è noto, infatti, l'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede l'attribuzione a Roma Capitale esclusivamente del « *concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali* ».

Si è ritenuto, inoltre, utile precisare, che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'accordo per l'individuazione degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma Capitale è da stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- L'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente: « È conferito a Roma Capitale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dal presente decreto legislativo, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate. »

RELAZIONE

La proposta emendativa mira a dirimere ogni dubbio interpretativo in merito ai casi e limiti del ricorso alla Conferenza delle Soprintendenze. In effetti, tale modulo di raccordo interistituzionale è previsto e disciplinato dallo schema di decreto legislativo esclusivamente con riferimento alle funzioni amministrative di valorizzazione dei beni culturali. Deve, pertanto, ritenersi incongruo il richiamo all'istituto in argomento operato all'articolo 3, comma 1, che si riferisce anche alle funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, rispetto ai quali è radicalmente esclusa la possibilità di avvalersi di tale strumento.

- L'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è sostituito dal seguente: « il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma Capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, nei casi e limiti specificati all'articolo 2, comma 3, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; »

RELAZIONE

La proposta emendativa garantisce la coerenza sistematica del testo chiarendo che il concorso di Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato avviene nei casi e limiti specificati al precedente articolo 2, comma 3, e quindi esclusivamente in merito agli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali caratterizzanti l'immagine

di Roma Capitale, individuati mediante appositi accordi ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È, inoltre, eliminato, in quanto inconferente, il richiamo all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente le funzioni amministrative della provincia che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in vari settori, tra i quali figura la valorizzazione dei beni culturali.

- L'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, è soppresso. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, i competenti uffici ministeriali assicurano in favore della Sovrintendenza capitolina un appropriato flusso informativo, mediante modalità tecniche appositamente concordate, in merito allo svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ».

RELAZIONE

Si propone la soppressione della disposizione dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, in quanto sicuramente eccedente i limiti della legge delega, poiché prevede un coinvolgimento di Roma Capitale in compiti di tutela, quali certamente sono quelli concernenti la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici.

In luogo del concorso dell'Ente locale in tali funzioni, si prevede la sua costante informazione in merito allo svolgimento delle relative procedure, mediante modalità tecniche da concordarsi con i competenti uffici ministeriali.

- All'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, le parole « limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati » sono sostituite dalle seguenti: « , nei casi e limiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 2. ».

RELAZIONE

La proposta non innova il contenuto precettivo della disposizione normativa emendata, ma è diretta esclusivamente ad assicurare la massima coerenza del testo, rinviando, quanto alla determinazione dei casi e limiti in cui è possibile il concorso di Roma Capitale nel rilascio di atti ampliativi comunque denominati, a quanto stabilito al precedente articolo 2, comma 3.

Si chiarisce, per questa via, che tale concorso può riguardare esclusivamente gli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali caratterizzanti l'immagine di Roma Capitale, individuati mediante appositi accordi ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- All'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo che il concorso di Roma Capitale allo svolgimento delle funzioni amministrative statali in materia di beni culturali e di

beni paesaggistici avviene attraverso le risorse finanziarie, le strutture e le dotazioni organiche del personale attualmente esistenti e non si dà luogo pertanto ad alcuna riduzione delle risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche a ciò destinate da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ».

RELAZIONE

L'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto legislativo stabilisce che: « Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. ».

Tale disposizione non tiene conto della circostanza che, in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, la legge delega non ha previsto il *trasferimento* delle relative funzioni amministrative a Roma Capitale, bensì il *concorso* dell'Ente locale nelle funzioni amministrative spettanti allo Stato. Coerentemente, il decreto legislativo delegato ha previsto apposite modalità di coordinamento allo scopo di assicurare il suddetto concorso.

Non si reputa pertanto possibile ridurre le risorse finanziarie, le strutture e le dotazioni organiche degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali destinate allo svolgimento delle suddette funzioni. E ciò non tanto e non solo in ragione della circostanza che si tratta di risorse, strutture e dotazioni già oggi esigue e insuscettibili di ulteriore contrazione, ma anche e soprattutto perché il decreto legislativo non alleggerisce in alcun modo i compiti spettanti agli uffici statali, stabilendo solo la necessità di coordinare e raccordare con Roma Capitale lo svolgimento delle attività ad essi demandate.

Nessun problema si pone, invece, quanto alle funzioni amministrative concernenti il Teatro dell'Opera di Roma, di cui all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, per le quali – a fronte di una effettiva riduzione dei compiti spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali – è da ritenere possibile e praticabile il previsto trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.